



Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:

N. 1.1 e 2.2.3

1. per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d'esercizio massima ammessa superiore a 5 bar:
 - 1.1 la direttiva dell'IFO sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, revisione 3.0 del 1° ottobre 2022;²

N. 2.2.3

2. per tutte le condotte in acciaio per olio e gas:
 - 2.2 le seguenti direttive della Società svizzera per la protezione contro la corrosione³:
 - 2.2.3 direttiva C3 sulla protezione dalle correnti vaganti generate dagli impianti a corrente continua, edizione 2022

¹ RS 746.12

² La direttiva può essere ordinata gratuitamente all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, Richtstrasse 15, 8304 Wallisellen, all'indirizzo Internet: www.svti.ch > Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti > Regolamenti in vigore oppure all'indirizzo e-mail eri@svti.ch.

³ Le direttive possono essere ordinate a pagamento alla Società svizzera per la protezione contro la corrosione, Technoparkstrasse 1, 8005 Zurigo, all'indirizzo Internet www.sgk.ch > Direttive oppure all'indirizzo e-mail sgk@sgk.ch.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC

Albert Rösti